



Il presente verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
Demetrio DELFINO




IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott.ssa Giovanna A. ACQUAVIVA



# CITTA' DI REGGIO CALABRIA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 14 del 30 APRILE 2015


<p>PARERE FAVOREVOLE In ordine alla regolarità tecnica (Art.49 del T.U. 18/8/2000, n.267)</p>  <p>IL RESPONSABILE</p>	<p>PARERE FAVOREVOLE In ordine alla regolarità contabile (Art.49 del T.U. 18/8/2000, n.267)</p> <p>IL RESPONSABILE</p>
--	--

N. 3102 Reg.


Si certifica che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio online ai sensi dell'art. 32, comma 1, legge 18 giugno 2009, n. 69, e vi rimarrà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi.

Reggio Calabria, li 14 MAG. 2015

L'INCARICATO



IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott.ssa Giovanna A. ACQUAVIVA



Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi a partire dal 14 MAG. 2015, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;


è divenuta efficace il 25 MAG. 2015:

Perché dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs 18/8/2000, N.267.

Perché decorso il 10° giorno dalla sua pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del D.Lgs 18/8/2000, N.267.

Reggio Calabria, li 25 MAG. 2015

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott.ssa Giovanna A. ACQUAVIVA



OGGETTO: PIANO DI LOTTIZZAZIONE IN LOC. ARMACA' - LAGANA' E SOC. SAGA SRL - RISOLUZIONE

L'anno **duemilaquindici** il giorno **trenta** del mese di **aprile**, alle ore **10.40**, nella sala delle Adunanze consiliari presso Palazzo San Giorgio, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria, a seguito di convocazione del Presidente del Consiglio prot. n. **60886** del **24.04.2015**.

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio, Sig. **Demetrio DELFINO**.

Risultano presenti il Sindaco e n. **30** Consiglieri, come dal seguente prospetto:

N.	Cognome e Nome	Presenza	N.	Cognome e Nome	Presenza
1	FALCOMATA' Giuseppe - Sindaco	SI	24	DATTOLA Lucio	SI
2	ALBANESE Rocco	SI	25	CARACCILO Maria Antonietta	SI
3	BOVA Filippo	NO	26	D'ASCOLI Giuseppe	SI
4	BRUNETTI Paolo	SI	27	DATTOLA Luigi	SI
5	BURRONE Filippo	NO	28	IMBALZANO Pasquale	SI
6	CASTORINA Antonio	SI	29	MAIOLINO Antonino	SI
7	DELFINO Demetrio	SI	30	MARINO Demetrio	SI
8	GANGEMI Francesco	SI	31	MATALONE Antonino	SI
9	IACHINO Nancy	SI	32	PIZZIMENTI Antonio	SI
10	IMBALZANO Emiliano	SI	33	RIPEPI Massimo Antonio	SI
11	LATELLA Giovanni	SI			
12	MARRA Vincenzo	SI			
13	MARTINO Demetrio	SI			
14	MAURO Riccardo	SI			
15	MILETO Antonino	SI			
16	MINNITI Giovanni	SI			
17	MISEFARI Valerio	SI			
18	NOCERA Antonino	SI			
19	PARIS Nicola	SI			
20	QUARTUCCIO Filippo	SI			
21	RUVOLO Antonio	SI			
22	SERA Giuseppe Francesco	SI			
23	SERRANO' Paola Maria	SI			

Sono altresì presenti alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori Sigg.ri: Anghelone Saverio, Neto Mattia Fortunata, Marino Giuseppe, Marciandò Angela e Muraca Giovanni.  
Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa **Giovanna Antonia ACQUAVIVA** incaricata della redazione del verbale. Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto, regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

## IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Aprè la discussione sull'argomento posto al 4° punto dell'Odg avente ad oggetto "PIANO DI LOTTIZZAZIONE IN LOC. ARMACA' - LAGANA' E SOC. SAGA SRL - RISOLUZIONE".

Prende la parola il consigliere Albanese che relaziona in merito.

Pone quindi in votazione, per alzata di mano, la delibera in discussione che viene approvata a **maggioranza** dai 25 presenti in aula, con il seguente esito: voti favorevoli 21 (FALCOMATA', ALBANESE, BRUNETTI, CASTORINA, DELFINO, GANGEMI, IACHINO, IMBALZANO Emiliano, LATELLA, MARRA, MARTINO, MAURO, MILETO, MINNITI, MISEFARI, NOCERA, PARIS, QUARTUCCIO, RUVOLO, SERA, SERRANO'); voti contrari 4 (DATTOLA Lucio, CARACCIOLLO, PIZZIMENTI, RIPEPI); astenuti 0.

IL PRESIDENTE ne proclama l'esito.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta espressa dalla Giunta Com.le con propria deliberazione n. 14 del 2 febbraio 2015, esecutiva ai sensi di legge, rivolta alla risoluzione per mutuo dissenso della convenzione, stipulata con atto per Notar Consolato Romano Sergi, rep. n. 7672 del 25 marzo 1988, da Bruno LAGANA', in nome proprio e nella qualità di amministratore unico e legale rappresentante della SOCIETA' ANONIMA GESTIONI AGRICOLE - S.A.G.A. s.r.l., per l'attuazione del piano di lottizzazione delle aree ivi descritte, site nella frazione Archi, contrada Armacà, della superficie complessiva di mq. 7.723, approvato con la deliberazione del Consiglio Com.le n. 13 del 7 gennaio 1987, con la contestuale revoca di detta deliberazione consiliare con l'effetto che, venendo privato di efficacia il piano di lottizzazione sulle aree stesse trovi applicazione unicamente il regime urbanistico ed edilizio nascente dalle vigenti disposizioni contenute nel piano regolatore generale, nel regolamento edilizio e nelle relative norme tecniche di attuazione, oltre che dalle disposizioni di legge e di regolamento vigenti;

Valutate le considerazioni poste a base della suddetta deliberazione dalla Giunta Com.le, mirate a rilevare che:

- che in attuazione del detto piano di lottizzazione non è stato rilasciato alcun provvedimento concessorio per l'edificazione dei corpi di fabbrica ivi previsti, né sono state realizzate le opere di urbanizzazione primarie e secondaria, il cui onere è stato per convenzione ascrivito alla parte lottizzante, né lo stato dei luoghi figura ad oggi interessato da modificazioni o trasformazioni irreversibili per fatto della medesima proprietà lottizzante;
- che, in ragione della natura di accordo sostitutivo di cui all'art. 11 L. 241/90, alle convenzioni di lottizzazioni vanno applicate tutti i rimedi contrattuali previsti dal codice civile in materia di obbligazioni e contratti, restando quindi ammesso il ricorso oltre che alla risoluzione per inadempimento, o per impossibilità sopravvenuta, anche alla risoluzione per mutuo dissenso;
- che dalla risoluzione del rapporto nascente dall'anzidetta convenzione residuerebbe la vigenza del piano di lottizzazione, approvato con la suddetta deliberazione consiliare n. 13/87, quale strumento di attuazione di pianificazione urbanistica, le cui previsioni non potrebbero avere esito di attuazione alcuna, per l'assenza di altro soggetto privato che se ne assuma il relativo onere e, ad tempo stesso, per la carenza di un interesse pubblico diretto, attuale e concreto dall'Ente perseguibile con l'attuazione delle previsioni di sistemazione urbanistica ed edilizia contenute nel piano stesso, risultando ad oggi l'area sufficientemente urbanizzata per effetto di opere pubbliche di urbanizzazione realizzate nel tempo successivo alla stipula della convenzione in parola;
- che, peraltro, la parte lottizzante, nella dichiarazione fatta pervenire - acquisita in atti il 24 gennaio 2014, al n. 12056 - non ha manifestato l'espresso interesse alla

conservazione del regime urbanistico dettato dal piano di lottizzazione in parola a vantaggio delle aree di sua proprietà, restando in tal senso esclusa la persistenza di un interesse legittimo della parte lottizzante al mantenimento del regime edificatorio previsto dal ripetuto piano;

Ritenuto, pertanto, di poter accogliere la proposta della Giunta Com.le, come sopra esposta, e quindi procedere alla risoluzione per mutuo dissenso della convenzione in parola, alla revoca della deliberazione consiliare n. 13/87, con l'effetto dell'abrogazione del piano di lottizzazione a carico delle medesime aree complessivamente interessate, a carico delle quali, quindi, torna ad avere unicamente effetti il regime urbanistico ed edilizio nascente dalle vigenti disposizioni contenute nel piano regolatore generale, nel regolamento edilizio e nelle relative norme tecniche di attuazione, oltre che dalle disposizioni di legge e di regolamento vigenti, senza che allo scopo abbia efficacia integrativa alcuna pronuncia del competente Dipartimento Regionale, ai sensi della L.U.R. 19/2002, né assuma rilevanza alcuna il regime di verifica e di valutazione degli impatti ambientali, previsto dal codice delle leggi ambientali, approvato con D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e dal Regolamento regionale n. 3/2008;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica reso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e restando la stessa esente dal parere di regolarità contabile per l'assenza di effetti finanziari e patrimoniali per l'Ente;

Preso atto dell'esito della votazione sopra riportata e proclamato dal Presidente

## DELIBERA

- **di approvare** la proposta espressa dalla Giunta Com.le con deliberazione n. 14 del 2 febbraio 2015, e per l'effetto:

a) **di aderire** alla proposta avanzata da Bruno LAGANA' (c.f. LGN BRN 44A14 H224V), residente in Reggio Calabria, in nome proprio e nella qualità di amministratore unico e legale rappresentante della SOCIETA' ANONIMA GESTIONI AGRICOLE - S.A.G.A. s.r.l. (c.f. 00889410809), avente sede legale in Reggio Calabria, di risoluzione per mutuo dissenso della convenzione, stipulata con atto per Notar Consolato Romano Sergi, rep. n. 7672 del 25 marzo 1988 (registrato a Reggio Cal. il 13.4.1988, al n. 999, mod. I, e trascritto presso la Conservatoria dei registri immobiliari di Reggio Cal. il 19.4.1988, al n. 5286 d'ordine e n. 4247 di formalità), per l'attuazione del piano di lottizzazione, approvato con la deliberazione del Consiglio Com.le n. 13 del 7 gennaio 1987, ricadente nelle aree ivi descritte, site nella frazione Archi, contrada Armacà, della superficie complessiva di mq. 7.723, la cui descrizione per natura, consistenza ed identificazione catastale risulta dalla medesima convenzione e che qui per brevità non si ripete, dovendosi avere qui per intero per riportata e trascritta;

b) **di revocare** della deliberazione n. 13, adottata dal Consiglio Comunale nella seduta del 7 gennaio 1987, recante l'approvazione del suddetto medesimo piano di lottizzazione, per la sistemazione urbanistica ed edilizia delle aree, site nella frazione Archi, contrada Armacà, della superficie complessiva di mq. 7.723, come sopra indicate e riferite per essere state oggetto della ripetuta convenzione di lottizzazione, restando per l'effetto, con decorrenza pari all'esecutività della presente deliberazione, privo di efficacia il piano di lottizzazione che ha dettato le previsioni urbanistiche di attuazione sulle aree stesse, sulle quali, sempre con pari decorrenza, trova applicazione unicamente il regime urbanistico ed edilizio nascente dalle vigenti disposizioni contenute nel piano regolatore generale, nel regolamento edilizio e nelle relative norme tecniche di attuazione, oltre che dalle disposizioni di legge e di regolamento vigenti.